16

P E R

D. Pietro Terralavoro, e per le figlie pupille del defunto D. Saverio Terralavoro

c o n t r' a'

Creditori del patrimonio di Franco.



IN NAPOLI

MDCCLXXIII.





Ell'anno 1680 i creditori del patrimonio di Franco, da cui aveva Andrea Terralavoro comperato il feudo di Teverola, pretendeano, che Alfonſo figlio ed erede di Andrea foſſe debitore di groſſe ſomme per reſiduo di prezzo: al contrario pretendeva Alfonſo, che pe' pagamenti fatti eraſi del tutto eſtinto il debito, e che oltracciò per corpi mancanti, per corpi evitti, e per corpi burgenſatici venduti come feudali, e conſeguentemente a prezzo molto maggiore era egli creditore di conſiderabili quantità. Nell' anno 1681 il Conſiglier Commeſſario D. Stefano Padilla ordinò al Maſtrodatti Falvo, che formaſſe un calcolo delle ſomme pagate. Il Falvo nel dì 17 del meſe di Aprile diè fuori il calcolo facendo aſcendere il debito di Alfonſo a ducati 13903, cioè a ducati 5374-85 di ſorte, ed a ducati 8528-75 d'intereſſe, e rimettendo le di lui pretenſioni al giu-

 dizio

dizio del S. C. (*a*). Fu questo calcolo dal Consiglier Padilla discusso nel dì 22 del mese di Novembre del d. anno 1681, e ne' dì 16 e 20 del mese di Febbrajo del seguente anno 1682 (*b*), Alfonso nel dì 23 del mese di Giugno contra cotesto decreto di discussione produsse un' istanza di 16 capi, ed una Supplica di *V. F.* (*c*). Gl'istessi creditori conobbero allora alcuni de' molti inescusabili errori, ne' quali era caduto il Falvo, e ricorsero essi stessi al Consiglier Padilla chiedendo, che dal medesimo Falvo quel calcolo si rivedesse (*d*). Così si ordinò dal Padilla (*e*), e 'l Falvo nel dì 16 del mese di Giugno del detto anno 1682 diè fuori il secondo suo calcolo; nel quale il debito di Alfonso si scemò di duc.4000 e più centinaja riducendosi da 13903 a duc.9444, cioè a duc.3585 di sorte, e 5859 d'interesse (*f*): e pure fecesi questo secondo calcolo senza sentirsi Alfonso.

Prima di andar più in là mi giova di ridurre alla memoria de' rispettabilissimi Signori della R. Camera della Sommaria, che dicendo io in Ruota, che 'l primo calcolo del Falvo non era discusso, e 'l

(a) *Fol. 1. ad 76. process. status.*
(b) *Fol. 77. 78. & 79. d. process.*
(c) *Fol. 85. & 88. d. process.*
(d) *Fol. 89. d. process.*
(e) *Fol. 90. d. process.*
(f) *Fol. 91. ad 99. d. process.*

e 'l fecondo nè difcuffo, nè notificato, il Contraddittore rompendomi ful filo rifpofe, che 'l calcolo del Falvo era difcuffo, e paffato in giudicato. La franchezza, con cui rifpofe così, mi fece dubitare di quel, che io avea detto. Avendo ora riveduti gli atti con ficurezza ridico, che 'l fecondo calcolo non fu nè difcuffo, nè notificato, e che 'l primo non può per Legge averfi per difcuffo. Il decreto della difcuffione interpofto dal Configlier Padilla in cafa reftò fofpefo per la iftanza, e per la Supplica, che Alfonfo produffe, e fta fofpefo ancora (*a*). Si vada ora innanzi.

Dopo venuto fuori il primo calcolo del Falvo, ma prima di venir fuori il fecondo s' interpofero due decreti, l' uno dal Configlier Padilla nel dì 2 del mefe di Giugno, col quale, non intefo Alfonfo fi fottopofero a fequeftro i frutti del feudo per la concorrente quantità del debito di duc. 13903 a tenore del d. primo calcolo (*b*): l' altro dal S. C. nel dì 8 dello fteffo mefe, col quale in vifta del gravame prodotto da Alfonfo il decreto del Configlier Padilla fu moderato così, *Bene provifum per Dominum cauffae Commiffarium: verum fi magn. Alphonfus Terralavoro fecerit depofitum ducatorum quatuormille, fuperfedeatur a fequeftro* (*c*).

Ri-

(a) *Fol.* 85. & 88. *d. proceff.*
(b) *Fol.* 3. *proceff.* 7. *vol.*
(c) *Fol.* 7. *a t. d. proceff.* 7. *vol.*

Riflettasi quì, che 'l S.C. avendo sotto gli occhi il solo primo calcolo del Falvo, in cui faceasi ascendere il debito di Alfonso a ducati 13903, fu contento del deposito di soli ducati 4000, perchè non ingiuste conobbe le pretensioni di Alfonso rimesse dal Falvo ad esso S. C.; onde necessariamente è da dire, che se avesse avuto sotto gli occhi il secondo calcolo, nel quale il debito di 13903 dallo stesso Falvo, e ad istanza degli stessi creditori, e non inteso Alfonso fu poi scemato di ducati 4000, e di più centinaja, sarebbesi certamente contentato di un deposito di somma molto minore.

Ma gravoso ancora riuscì ad Alfonso cotesto decreto: il perchè se ne richiamò col rimedio delle nullità (*a*), le quali non è da maravigliare, che non prima dello scorso anno 1772 si fosser discusse. Venuto fuori il secondo calcolo del Falvo, in cui si correggeano alcuni de i molti errori del primo, e facendo Alfonso sempre più chiaramente conoscere al S.C. la giustizia de' gravami prodotti contr'al soprammentovato decreto di discussione, il S.C. credè, che la discussione delle nullità dipender dovesse dalla piena cognizione di tutta la causa: e di cotesta savissima determinazione del S. C. fa pruova indubitata uno de' molti processi di questa causa fabbricato nell' anno

(a) *Fol.* 11. *d. vol.* 7.

anno 1711 con questo titolo, *Fatti appurati avanti il Signor Consigliere D. Francesco Solanes Commessario tra li creditori del patrimonio di Franco, e l'odierno Barone di Tuberola D. Gennaro Terralavoro Castriota per la DISCUSSIONE DELLE NULLITA' da farsi nel S. R. C.* Nè del solo appuramento di fatti fu contento il S. C. Con un decreto del dì 9 del mese di Decembre dell'anno 1713 (*a*), e con un altro del dì 24 del mese di Novembre dell'anno 1714 (*b*) diè termine ordinario *super omnibus per partes hinc inde praetensis :* e si vuol quì notare, che tra le cose pretese dal Curatore del patrimonio di Franco in una Supplica colla R. decretazione di *proponat contenta* eravi ancora questa, che si fossero discusse le nullità (*c*).

Compilato già coteſto termine, e passati gli atti dal S. C. nella R. Camera della Sommaria, si rinnovò la pretensione dal d. Curatore promossa nel S. C., e dal S. C. esclusa, che indipendentemente dalla causa principale si discutessero le nullità. Credeva io per fermo, che sarebbe stata per la seconda volta esclusa, tanto più che alla istanza, con cui l'escludeano D. Pietro Terralavoro, e le figlie pupille del defunto D. Saverio, aveva inerito

per

(a) *Fol. 720. dict. vol. 7.*
(b) *Fol. 732. d. vol. 7.*
(c) *Fol. 723. d. vol. 7.*

per l'interesse del R. Fisco il zelantissimo Sign. Avvocato Fiscale D. Ferdinando di Leon; ma senza interloquirsi sulla d. istanza, e senza aversi sotto gli occhi le cose provate nel termine, e quell'appuramento di fatti unicamente diretto alla discussione delle nullità furon queste discusse nel dì 22 del mese di Settembre del passato anno 1772 in grave pregiudizio de'miei clienti. Se non che di me debbono essi dolersi, non della Regia Camera. Nè in iscritto, nè a voce esposi io alla R. Camera quel, che negli atti del S. C. trovavasi dedotto e provato a difesa della giustizia delle nullità, persuaso, che si dovesse quella mattina dar provvedenza sulla istanza esclusiva della pretesa discussione delle nullità, e che, qualunque fosse stata, sarebbe soggiaciuta a gravame: e fui di ciò persuaso a segno, ch'entrato in Ruota consentii, che si decidesse quell'incidente anche senza l'intervento di due Signori Presidenti, e di due de i tre Signori Consiglieri aggiunti.

Ma perchè farla più lunga? Le nullità si discussero, e si profferì dalla R. Camera il seguente decreto, *Nullitates non obstare, ac proinde liberentur in beneficium patrimonii de Franco in S. R. C. duc. 4000, qui duc. 4000 non liberentur creditoribus praedicti patrimonii de Franco, nisi praestita cautione per eosdem de restituendo ad omnem ordinem hujus Regiae Camerae viso exitu judicii jam compilati, pro cujus expeditione moneantur partes.*

Con-

Contra la prima parte del decreto, in cui dicesi non ostare le nullità, non potea secondo le Leggi del Regno competer gravame. Contra la seconda parte contenente cosa del tutto nuova ben competeva a' miei clienti il rimedio della restituzione *in integrum:* ed in grado di restituzione *in integrum* si tratta oggi la causa. Or che nè liberazione, nè deposito potea la R. Camera ordinare, e che debba perciò deferire alla proposta restituzione *in integrum*, ecco come agevolmente si mostra.

Non è chi non sappia, che la formola *nullitates non obstare* altro non fa che confermare il decreto, contra cui si eran prodotte le nullità, e che seguentemente lascia la cosa in quello stesso stato, in cui era, primachè le nullità si producessero. Or qual' era prima delle nullità lo stato della cosa? Era questo, che o si aveano a sequestrare i frutti del feudo, o si dovea far deposito di duc. 4000. Dunque se piacque alla R. Camera di dire, *nullitates non obstare*, non potea poi soggiungere, *ac proinde liberentur in beneficium patrimonii de Franco in S. R. C. ducati* 4000. Per la parola *ac proinde* si dinota la conseguenza, che discende dal *nullitates non obstare:* e questa, perchè legittimamente discenda dal *nullitates non obstare*, esser dee tale, che non alteri lo stato, in cui era la cosa prima di prodursi le nullità; ma basta por mente al proprio e nativo significato delle parole

del decreto del S.C. per conoſcere, che colla ſeconda parte del decreto della R. Camera ſi è alterato lo ſtato della coſa: e meglio ancora ſi conoſcerà ponendoſi mente alle diſpoſizioni delle Leggi. Il decreto del S. C., *Bene proviſum per Dominum cauſſae Commiſſarium* (per riſpetto del ſequeſtro): *verum ſi magn. Alphonſus Terralavoro fecerit depoſitum ducatorum* 4000, *ſuperſedeatur a ſequeſtro*, non ſi dubita, che contiene un alternativa: nè ſi dubita per Legge, che poſta l'alternativa la ſcelta è del reo. Chiara ed a tutti nota è dintorno a ciò la diſpoſizion della Legge come ne' contratti, così ancora negli atti giudiziali. Per riſpetto de' contratti ſcrive Ulpiano (*a*), *Quum illa, aut illa res promittitur, rei electio eſt, utram praeſtet*. Per riſpetto degli atti giudiziali ſponendo lo ſteſſo Ulpiano le parole dell' Editto del Pretore, *Eum, a quo jusjurandum petetur, ſolvere, aut jurare cogam*, dice (*b*), *Alterum itaque eligat reus: aut ſolvat, aut juret*. Poſto ciò ſe nell'anno 1681, nel quale quel decreto s' interpoſe dal S. C., foſſero ſtate dal S. C. diſcuſſe le nullità, e ſi foſſe detto *nullitates non obſtare*, averebbe certamente avuto Alfonſo, qual reo, il dritto di ſcegliere o'l ſequeſtro, o'l depoſito: nè, ſe aveſſe ſcelto il ſequeſtro, averebbe potuto il S.C.

(a) *L. plerumque* 10. §. *6. de jure dot.*
(b) *L. jusjurandum* 34. §. *6. de jurejur.*

S.C. obbligarlo al depoſito, o ſe ſcelto aveſſe il depoſito, averebbe potuto obbligarlo a ſofferire il ſequeſtro. E non rappreſentano i miei clienti rei anch'eſſi nella medeſima cauſa lo ſteſſo dritto di Alfonſo? E come ſi toglie loro contra la Legge il dritto della ſcelta?

Ma oggi (dice il Contraddittore) mutato è lo ſtato delle coſe, perchè nel tempo del decreto della R. Camera ſi trovava già fatto il ſequeſtro ad iſtanza del R.Fiſco, e di altri creditori dell'ultimo Barone di Teverola: onde non potea dipendere dalla ſcelta de' rei, come nell' anno 1682 dipendea dalla ſcelta di Alfonſo.

Dunque, perchè una delle due coſe poſte nell'alternativa ſi trova già fatta, potrà 'l Magiſtrato condannare il reo all' altra? Il contrario leggo io ne' Libri del jus civile. In eſſi io leggo, che uno è 'l caſo, in cui può 'l Magiſtrato condannare il reo ad una delle due coſe contenute nell' alternativa, ed è quando l'altra coſa è del tutto mancata. Parlando Ulpiano dell'obbligo, che alternativamente ſopra di ſe prende il marito o di reſtituire la coſa iſteſſa, che gli è ſtata data in dote, o di darne l'eſtimazione, dice (*a*), *Rei electio eſt, utram praeſtet:* indi ſoggiunge, *Sed ſi res non extet, aeſtimationem omnimodo maritus praeſtabit.* Or tanto è lontano nel caſo noſtro, che 'l ſeque-

(a) *L. plerumque 10 in fine ff. de jure dot.*

ſtro *non extet*, che anzi *extabat*, primachè le nullità ſi diſcuteſſero, *&* *extabit* a comodo del patrimonio di Franco ſino al fine della lite, per cui trovaſi già compilato il termine: quel termine, che tuttochè compilato nel S.C. ſi è dalla R. Camera avuto per buono coll' iſteſſo decreto della diſcuſſione delle nullità. Nè perchè per altra ragione, e ad iſtanza di altri creditori trovaſi oggi fatto il ſequeſtro de' frutti di Teverola, ne può ſeguire, che a' creditori del patrimonio di Franco inutile riuſcirebbe la ſcelta, che del ſequeſtro faceſſero i miei clienti. Tuttodì da' Tribunali ſi fanno decreti ordinanti, che 'l ſequeſtro fatto ad iſtanza, ed a comodo di un creditore rimanga fermo ad iſtanza, ed a comodo di un altro, che ſopravviene: nè inutili ſono sì fatti decreti. Il creditore, che ſopravviene, acquiſta per eſſi quella cautela, che ſuol dare il ſequeſtro; perchè non ſi dilapidano i frutti, nè prima il ſequeſtro può torſi, che ſia a lui interamente pagato quel, che dal debitor gli è dovuto.

Parmi di avere convenevolmente riſpoſto alla obbjezione del Contradditore: ed ho pronta ancora un' altra riſpoſta, ch' è queſta. L' alternativa contenuta nel decreto dell' anno 1682 non è di due coſe, ch' egualmente ſi comandino col darſi la ſcelta al reo, come nel ſoprallegato eſempio di Ulpiano, *ſolvere, aut jurare cogam*. Con quel decreto il ſolo ſequeſtro ſi ordinò: queſto era nella diſ-

diſpoſizione: queſto ſolo eraſi ordinato dal Conſiglier Commeſſario: queſto ſolo fu dal S. C. diſpoſitivamente confermato per le parole, *Bene proviſum per Dominum cauſſae Commiſſarium*. Il depoſito fu ſemplicemente poſto in condizione per le parole, *Verum ſi Alphonſus fecerit depoſitum ducatorum* 4000 ec.: e ſi sa, che le condizioni non diſpongono, e perciò non poſſono obbligare, maſſimamente le condizioni arbitrarie, qual' è queſta *ſi fecerit*, che val tanto, quanto *ſi facere voluerit*. Dunque dal S. C. principalmente ſi volle il ſequeſtro, che ſolo era ſtato dal Conſiglier Commeſſario ordinato: ſi volle poi per un tratto di umanità dare ad Alfonſo un mezzo, onde poteſſe volendo evitare il ſequeſtro: e 'l mezzo era il depoſito di ducati 4000. Ed ecco come rieſce in più modi gravoſo a' miei clienti il decreto della R. Camera. Da una condizione, che per Legge nulla diſpone, ſi fa naſcere una diſpoſizione, ed un obbligo. Un atto di mero arbitrio ſi converte in neceſſità. Un'alternativa, tuttochè non ſia di due coſe egualmente ordinate col darſi al reo la ſcelta di uno de i due peſi, trasformaſi in congiuntiva, ed a tutti e due i peſi ſi fa ſoggiacere il reo. E non ho detto ancor tutto. Se nell' anno 1682 aveſſe il S. C. confermato il decreto del Conſiglier Padilla ſenza quella giunta, *Verum ſi Alphonſus fecerit depoſitum ducatorum* 4000 *ec.*, averebbe potuto la R. Camera dopo quel *nullita-*

tes

res non obstare altro soggiungere in danno de'miei clienti? No di certo. Averebbe non altro potuto soggiungere, che questo, *ac proinde sequestrum factum ad instantiam R.Fisci &c. firmum remaneat etiam ad instantiam creditorum patrimonii de Franco*. Or donde è nata la giunta fatta al decreto della R. Camera, *ac proinde liberentur ducati* 4000? Non altronde che dal deposito di altrettanta somma mentovato nel decreto del S. C. Ma cotesto deposito fu dal S. C. proposto ad Alfonso non per altro fine, che per fargli un favore, cioè perchè così potesse l'ordinato sequestro evitare: e volendosi oggi che si faccia, tuttochè per esso non si eviti il sequestro, chi non vede, che si contravviene al fine, per cui il S. C. il propose, ed in odio si ritorce quel, che si era in pro di Alfonso introdotto contra le note massime della Legge? Così Modestino (*a*), *Nulla juris ratio, aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem*. Non altrimente gl'Impp. Teodosio e Valentiniano (*b*), *Quod favore quorundam constitutum est quibusdam casibus, ad laesionem eorum nolumus inventum videri*. Sono intorno a ciò da

(a) *L. nulla* 25. *ff. de legib.*
(b) *L. quod favore 6. C. eod.*

da vedere Azone (*a*), Paolo de Caſtro (*b*), Giaſone (*c*), e 'l Baldo (*d*).

Vengo ora a quel, che rende molto men tollerabile il decreto della R. Camera. Quando ſi foſſe potuto torre a' miei clienti il dritto della ſcelta, e quando ſi foſſe potuto contravvenire al fine, per cui aveva il S. C. permeſſo ad Alfonſo di far depoſito di ducati 4000, e ritorcere in odio quel, che ſi era introdotto per favore; ſarebbeſi dovuto dire, *ac proinde fiat depoſitum ducatorum* 4000, non già *liberentur ducati* 4000. Quando, e dove prima di produrſi le nullità ſi era dal Conſiglier Commeſſario, o dal S. C. ordinata liberazion di danaro? Il Conſiglier Commeſſario avea parlato di ſolo *ſequeſtro*: il S. C. avea parlato di *ſequeſtro*, o di *depoſito*. E tra 'l ſequeſtro, e 'l depoſito come poteva entrar per terzo la liberazion del danaro? Chi non ſa la differenza, ch'è poſta tra 'l depoſito, e la liberazione? Il depoſito tiene talvolta il luogo di ſoluzione, ma vera ſoluzione non è: la liberazione è ſempre vero e real pagamento. Per queſta ſi trasferiſce nel creditore il dominio del danaro: per quello non ſe ne toglie il dominio al debitore. Liberato una volta il

(a) *Ad cit. tit. Cod. num.* 15.
(b) *Ad L. beneficium* 3. *ff. de conſt. Princ.*
(c) *Ad cit. L. beneficium.*
(d) *Ad L. nec avus C. de emancip. lib.*

il danaro al creditore, ſe poi coſti, che non gli ſi doveva, aſſi a fare una lite per poterſi riacquiſtare: e le liti ſono ſempre un male, ed incertiſſime ne ſono le riuſcite. Al contrario nel caſo di un ſemplice depoſito ſe rieſce al debitore di giuſtificare le ſue eccezioni, a lui torna direttamente, e ſenza lite il danaro.

Ed ecco che'l decreto della R. Camera molto più gravoſo rieſce del decreto del S.C. E pure ſecondo lo ſtato, in cui è la cauſa, molto migliore della condizione di Alfonſo è la condizione de' miei clienti. Il decreto del S. C. s' interpoſe in tempo, che ſi aveva Alfonſo per debitore di ducati 13903, e non aveva egli pienamente giuſtificate le ſue eccezioni. Contuttociò vedendo il S.C., che dopo quel decreto il medeſimo Falvo ad iſtanza de' medeſimi creditori, e non inteſo Alfonſo avea ſcemato di ducati 4000 e di più centinaja il debito di 13903; e che mal fondate non erano le pretenſioni di Alfonſo, non ſi fidò per molti e molti anni di diſcutere le nullità, ed eſeguire il ſuo decreto: anzi nè men volle diſcuterle dopo un appuramento di fatti unicamente diretto alla diſcuſſione di eſſe; e finalmente ſottopoſe il tutto ad un termine ordinario. Ma compilato è oggi coteſto termine, e per le pruove in eſſo fatte chiaramente coſta, che i miei clienti ſono creditori, non debitori del patrimonio di Franco: e giova che di ciò qualche coſa ſi dica. Nell'

Nell' anno 1647 era Andrea a tenore del secondo calcolo del Falvo debitore per sorte e per interesse di ducati 28486 - 58 , e dovea farne deposito nel dì 3 del mese di Maggio . I creditori del patrimonio di Franco in una loro istanza del dì 9 del detto mese ci fanno sapere, che *intendea* colui *di farne deposito non volendo corrispondere interesse* (a) ; ma perchè temeano essi di un tumulto popolare, ricorsero nel S. Consiglio chiedendo, che *stesse il denaro in potere di esso Terralavoro fin che dal S. C. non si facesse liberazione di quello, che doveano conseguire, dichiarando di contentarsi, che dal dì, che si concedesse detta ritenzione, non corressero terze, nè interesse insino al dì, che si ordinasse al d. Terralavoro, che pagasse*. Nel dì 15 del detto mese in vista di cotesta istanza fecesi dal S. C. il seguente decreto (b), *De restanti pretio Casalis Tuberolae Andraeas Terralavoro faciat depositum ducatorum* 10000 *pro nunc*, (e 'l fece immediatamente Andrea colla giunta di altri 621 - 74 a saldo di tutto l' interesse) *reliquas vero quantitates visa comparitione praesentata per creditores liceat penes se retinere absque interesse, donec aliter &c.* E perchè non da tutti i creditori era sottoscritta l' istanza, si soggiunse, *Quae retentio non officiat* C *res-*

(a) *Fol.* 227. *vol.* 4.
(b) *Fol.* 230. *d. vol.* 4.

respectu interesse creditoribus, qui usque adhuc non comparuerunt , & consensum non praestiterunt . Notisi quì la stupenda franchezza del Contraddittore . Scrive a carte IX , che i creditori , i quali sottoscrissero l'istanza, furono *alcuni di picciolissime summe*. Sottoscrissero l'istanza dieci creditori rappresentanti ducati 10484-70 di sorte, e 9181-80 d'interesse, in tutto 19666-50. Non la sottoscrissero soli cinque rappresentanti ducati 3600 di sorte, e 1000 d'interesse, in tutto 4600, secondochè leggesi in una relazione, che d'ordine del Commessario formò lo Scrivano della causa nel dì 11 del mese di Maggio dell'anno 1647 (*a*). Nè si vuole omettere, che tra' creditori dissensienti il solo Marino di Forma rappresentante ducati 2000 di capitale era graduato nel primo luogo, ma contr'al decreto di ammissione aveva il Curatore prodotto il gravame, che non fu discusso prima del dì 30 del seguente mese di Giugno (*b*) . Or dal d. dì 15 del mese di Maggio del d. anno 1647 fino al dì 30 del mese di Maggio dell'anno 1650 non vi fu decreto ordinante il deposito del restante prezzo del feudo, seguentemente per cotesti tre anni non corse interesse : onde ne' decreti, co' quali dentro que' tre anni il S. C. ordinò, che pagasse Andrea alcune quantità,

(a) *Fol.* 218. *vol.* 4.
(b) *Fol.* 261. *vol.* 4.

tà, non disse *ex caussa tertiarum*, come prima costantemente avea detto (*a*), ma disse costantemente *ex resta pretii* (*b*). E pure anche per que' tre anni il Falvo fa correre l' interesse alla ragion del 4 per 100 mosso da un decreto del S.C. del dì 12 del mese di Giugno dell'anno 1657, col quale si ordinò, che si liquidasse l' interesse per detti tre anni *ad rationem quatuor pro centenario de quantitatibus vere debitis per D. Andraeam Terralavoro salvis juribus d. Andraeae contra creditores subscriptos* (*c*). Ma di sì fatto decreto non era da tener conto. Appiè di un memoriale del Curatore della eredità di Franco erasi dal Consiglier Muscettola Commessario nel dì 9 del mese di Maggio destinato il dì 10 per discutersi una relazione de' pagamenti fatti da Andrea. Se ne scusarono l' Avvocato, e 'l Procuratore di Andrea, il primo come infermo (ed infermo il trovò lo Scrivano) il secondo come nuovo nella causa (*d*): e di fatto non prima del dì 24 del mese di Marzo vedeasi presentata la sua procura (*e*). Contuttociò due giorni dopo non inteso Andrea, anzi senz'altro avviso fecesi quel decreto. Fu, nol nego, notificato al Procuratore di Andrea, nè ce n'è richia-

(a) *Fol.* 97, 121, & 153 *vol.* 4.
(b) *Fol.* 280, & 329 *vol.* 4.
(c) *Fol.* 509. *vol.* 4.
(d) *Fol.* 510. *vol.* 4. (e) *Fol.* 516. *vol.* 4.

mo negli atti; ma nel quarto *Volume*, in cui quel decreto si legge, dopo il foglio del d. decreto mancan più fogli, e mancano ancora i primi nove del quinto; onde, poichè non è da credere in alcun modo, che Andrea Terralavoro non se ne fosse richiamato, è da creder per fermo, che fosse il richiamo in alcuno de' fogli, che mancano. Se non che uopo non era di richiamo. Ci sono sentenze, che anche senza richiamo si rescindono per Legge. Di ciò si parla sotto il titolo delle Pandette, *Quae sententiae sine appellatione rescindantur*, e sotto il titolo del Codice, *Quando provocare non est necesse*: e i casi, ne' quali cotesti due titoli han luogo, diligentemente si noverano dal Voet, che tra essi novera questo (*a*), *si sententia lata sit a judice ultra terminos suae jurisdictionis*: e quest' altro ancora, *si lata sit contra priorem sententiam, quae jam transiverat in rem judicatam*. Questo secondo caso è chiaramente espresso nel seguente rescritto dell' Imp. Alessandro (*b*), *Latam sententiam dicitis, quam ideo vires non habere contenditis, quod contra res prius judicatas, a quibus provocatum non est, lata sit: cujus rei probationem si promtam habetis*, *ETIAM CITRA PROVOCATIONIS ADMINICULUM quod ita pronunciatum*, *SENTENTIAE AUCTO-*

(a) *Ad tit. ff. quae sent. sine appell. rescin.*
(b) *L. 1. C. quando provoc. non est necesse.*

CTORITATEM NON OBTINEBIT. Il primo caso discende da' generali principj del dritto, secondo cui il giudice oltre i confini della sua giuridizione è un privato, e come tale non può profferire sentenza. E questo primo caso è la ragion del secondo. Le Leggi a' Magistrati anche maggiori tolgono la potestà di giudicare contr' a' decreti già passati in giudicato (a): onde se contra essi osano di giudicare, eccedono i confini della loro giuridizione. Posto ciò quando anche nelle solenni forme, e con piena cognizion di causa si fosse fatto il decreto del dì 12 del mese di Giugno dell' anno 1657, come fatto contra la cosa giudicata, anche senza richiamo *sententiae auctoritatem non obtinebit*. Il decreto del dì 15 del mese di Maggio dell' anno 1647 contra i creditori, a di cui istanza si fece, passò in giudicato nel momento istesso, in cui fu fatto. Chi non sa, che i decreti, che s' interpongono *de consensu partium*, passano immediatamente in cosa giudicata, sicchè non può contra essi alcun gravame prodursi? E quinci nasce un altro motivo, per cui si conferma l'allegato difetto di giuridizione. La ritenzione delle restanti quantità senza l'obbligo di pagare interesse fu un effetto non tanto del decreto del dì 15 del mese di

(a) *L. sub specie* 4. *C. de re jud. L. ult. C. quomodo & quando judex*.

di Maggio dell' anno *1647*, quanto della precedente convenzione tra' creditori, ed Andrea, la quale anche senza il decreto lo stesso averebbe operato. Or quale Magistrato ha la potestà di alterare le convenzioni legittimamente fatte? Niuno. Certamente il Pretore Romano, ch' era uno de' Magistrati maggiori, promise nel suo Editto la fedele osservanza de' patti (*a*). Per le convenzioni legittimamente fatte si acquista a' contraenti un jus certo: e questo può torsi loro dal solo Principe, e non altrimente che per la pubblica causa, o per pena, secondochè dal Grozio s' insegna (*b*). Si aggiunge, che avendo Andrea per esecuzione del d. decreto fatto, come si è detto, il deposito non solo de i duc. 10000, come gli aveva il S. Consiglio ordinato, ma ancora di tutto l'interesse decorso, ed avendolo fatto notificare a tutti i creditori esprimendo nella girata, che in virtù del d. decreto il rimanente prezzo *restava presso di lui senza interesse ad ogni ordine del S. C.* (c), niuno de' creditori si riservò ragione alcuna. Dunque per chiara ed espressa disposizion di Legge dal calcolo del Falvo si dee dedurre a benefizio de' miei clienti tutto l' interesse, che alla ragion del 4 per 100 pose colui

a de-

(a) *L. 7. §. 7. de pact.*
(b) *De jure belli & pac. lib. 2. cap. 17. §. 7.*
(c) *Fol. 230. ad 233. vol. 4.*

a' debito di Andrea dal dì 15 del mese di Maggio dell' anno 1647 fino al dì 30 del mese di Maggio dell' anno 1650. A que' soli creditori, che non sottoscrissero l' istanza, volle il S.C. che la chiesta, ed ordinata ritenzione non dovesse alcun pregiudizio recare. E pure non irragionevol cosa sarebbe il pretendere, che per la utilità, che loro ne venne, nè men loro si dovrebbe interesse. Que' 10621 - 74 ducati, de' quali fece deposito Andrea, nel tumulto popolare si perderono: onde se non avesse Andrea presso di se ritenuta la restante somma del prezzo, sarebbesi perduta anch' essa.

Ma ci è altro ancora nel decreto dell' anno 1657. Non contento il S. C. di far correre per que' 3 anni l' interesse a danno di Andrea contra la cosa giudicata, e contra l' espressa convenzion delle parti confermò un altro decreto del dì 30 del mese di Maggio dell' anno 1650, ch' è questo, *Andraeas Terralavoro faciat depositum quantitatis debitae pro residuo pretio, vel se obliget ad correspondendum ad rationem ducatorum septem pro centenario* (*a*). In vista di un tal decreto fece il Falvo correre l' interesse a danno di Andrea dal d. dì 30 del mese di Maggio dell' anno 1650 alla ragion del 7 per 100. Ma nè questo, nè 'l decreto dell' anno 1657, che 'l confermò, posson per

Leg-

(a) *Fol.* 332. *vol.* 4.

Legge aver forza di decreti come fatti contra la convenzion delle parti. L'offerta fatta da Andrea, e da' creditori del patrimonio di Franco accettata è la più solenne convenzione, ch'esser ci possa, come quella che fu fatta alla presenza, e coll'autorità del Magistrato. Se dunque erasi tra' contraenti convenuto con tanta solennità l'interesse alla ragion del 6 per 100, come poteva il S. C. accrescerla al 7? A ciò si vuole anche aggiungere, che cotesti decreti non ordinavano, che Andrea pagasse il 7 per 100, ma che o facesse deposito *quantitatis debitae*, o si obbligasse *ad correspondendum ad rationem* 7 *pro* 100. Dunque l'obbligo di pagare il 7 in vece del 6 era una pena, che ad Andrea si minacciava nel caso che non facesse il deposito della quantità da lui dovuta: seguentemente non potea farsi luogo alla esazione di cotesta pena, se prima Andrea secondo la lettera del decreto non si obbligava: e non poteva Andrea in altro caso obbligarsi, che quando certa fosse stata la quantità, ch'e' doveva. Ma per le deduzioni opposte da Andrea conobbe il S.C., e gli stessi creditori conobbero, che incertissima era cotesta quantità: onde molte relazioni, e revisioni si ordinarono dall'anno 1650 fino all'anno 1682, nel quale fece le sue relazioni il Mastrodatti Falvo: e compongono esse un intero Processo. Restò dunque sospeso il decreto del dì 30 del mese di Maggio dell'anno 1650, e per la

incertezza della quantità non osarono i creditori di fare astringere Andrea al d. obbligo in esecuzione de' suddetti decreti. Dunque dal calcolo del Falvo si debbon torre il quattro per cento dall' anno 1647 fino all'anno 1650, e quell'uno sopra 'l 6 dall'anno 1650 fino all' anno 1682: e menandosi buone queste due sole deduzioni debitore, non già creditore de' miei clienti sarebbe il patrimonio di Franco, come dal calcolo, che può leggersi in fine di questa *Scrittura*.

Giova, che quì si notino due cose: l' una, che i creditori, i quali al presente rimangono a soddisfarsi sul patrimonio di Franco sono da un solo in fuori gli eredi di quegli stessi, che la soprammentovata istanza sottoscrissero nell' anno 1647: l'altra, che tra questi è quel D.Francesco di Franco, il quale nel tempo istesso che come creditore del patrimonio colla qualità ereditaria di Niccolò Franco fa premure per la discussione del gravame prodotto da' miei clienti, è loro debitore nella somma di duc.500 di sorte, e dell'interesse decorso dall'anno 1644 in virtù d'istrumento (*a*).

Ma ci sono ancora altre deduzioni non fatte dal Falvo. Dovendo il patrimonio a Paolo, Carlo, e Cristofaro Spinola la somma di duc.11342-45 coll'interesse del 7 per 100, la qual somma do-

D vea

(a) *Fol. . . . Procesf. curr.*

vea pagarsi nel dì 3 del mese di Maggio dell'anno 1647, fu dal S. C. ad Andrea ordinato nel dì 18 del mese di Marzo dell' anno 1645, che nel d. dì 3 del mese di Maggio dell'anno 1647, l'avesse loro pagata (a): ed Andrea la pagò nel dì 23 del mese di Luglio dello stesso anno 1645 (b) avendo da' creditori ottenuta la cessione delle ragioni (c): onde per quell'uno, che pagò un anno e nove mesi prima sopra 'l 6 da lui dovuto, rappresentava contr' al patrimonio un credito di ducati 210 col concorrente interesse dal d. dì 23 del mese di Luglio dell' anno 1645 fino all' anno 1682: la qual deduzione non si fece dal Falvo.

Oltracciò tra' corpi venduti come feudali alla ragione del 3 62 ÷ per 100 fu'l territorio di moggi 12. detto *Mangiacane* della rendita netta di annui duc. 12. Questo fu evitto, e nel dì 11 del mese di Decembre dell' anno 1663 ottenne Andrea contr' al patrimonio di Franco la seguente sentenza passata poi in giudicato, *Per hanc nostram diffinitivam sententiam dicimus, decernimus, & sententiamus, magnificum Antonium Salernitanum curatorem patrimonii quond. Nicolai, & aliorum de Franco uti curatorem condemnandum esse, &*

(a) *Fol.* 885. *vol.* 3.
(b) *Fol.* 7. *vol.* 5.
(c) *Fol.* 596. *vol.* 3.

& condemnari debere, prout ipsa praesenti nostra diffinitiva sententia condemnamus, ad reficiendum, & solvendum Andreae Terralavoro omnia damna expensas, & interesse passa ratione evictionis territorii in actis deducti ad instantiam Venerabilis Ecclesiae S. Joannis Evangelistae Civitatis Aversae juxta liquidationem faciendam per S. C., & pro eisdem quantitatibus licere eidem Andreae retinere ex residuo pretii per ipsum debiti (a). Il prezzo del detto territorio erano ducati 331, i quali doveano dal Falvo dedursi a benefizio dell' erede di Andrea, ed essendoglisi posti a debito colla giunta dell' interesse alla ragion del 7 per 100 dal dì 28 del mese di Agosto dell'anno 1663, quando la Chiesa di S. Gio: Evangelista ne ottenne il possesso (*b*), fino al dì 9 del mese di Aprile dell' anno 1682, è chiaro, che dal di lui calcolo debbon dedursi a benefizio de' miei clienti duc. 331 col concorrente interesse. E poi oltre il prezzo del territorio si devono dal patrimonio tutte le spese, e l'interesse ascendenti a più altre centinaja.

Furono ancora tra' corpi feudali di Teverola due botteghe lorde, il forno, e 'l macello. Ne fu portata la rendita nella somma di annui duc. 584 (*c*), il cui prezzo capitale sono duc. 16110. Or

D 2 nell'

(a) *Fol. 275. vol. 6.*

(b) *Fol. 62. Processf. inter Capellanos &c.*

(c) *Fol. 442 & seq. vol. 3.*

nell'anno 1737 pretese nel S.C. l'Università, che suoi erano cotesti corpi, e'l provò per un istrumento dell'anno 1587 (*a*): e dal d. anno 1737 se n' è dal Barone esatta la metà della rendita fino all' anno 1758, dal qual tempo in quà è ancora cessata l'esazione della d. metà.

Nel termine compilato l'anno 1715 dall' erede di Andrea si provò, che fin dal tempo della vendita erano mancati *lo presiento* apprezzato come feudale per annui duc. 20 (*b*), il cui prezzo capitale sono duc. 551 - 73: molti de'censi attivi della rendita di annui duc. 35 - 55 (*c*), il cui prezzo capitale sono duc. 445 - 40: la rendita detta dell'*erba morta* apprezzata per annui duc. 23 - 50 (*d*), il cui prezzo capitale sono duc. 676: il territorio burgensatico detto *zavagnone* della rendita di annui duc. 6 - 25 (*e*), il cui capitale sono duc. 104 - 16; e finalmente la Casa detta di *Ferrante di Afflitto* da costui venduta a Giambattista di Franco per duc. 950 (*f*), e compresa nella vendita di Teverola per un decreto del S.C. (*g*).

Nell'

(a) *Fol. 629. 637. & 638. vol. 2. dell' apprezzo dell' anno 1767.*
(b) *Fol. 320 a t. vol. 3.*
(c) *Fol. 328 & a t. vol. 3.*
(d) *Fol. 320 & a t. d. vol.*
(e) *Fol. 333. d. vol.*
(f) *Fol. 867 d. vol.* (g) *Fol. 466 a t. d. vol.*

Nell' isteſſo termine ſi provò, che fu Andrea condannato a pagare annui carl. 17 per cenſo dovuto all'Annunciata di Averſa (*a*), ed altri annui carl. 5 e gr. 3. dovuti di più al Moniſtero di S. Lorenzo di Averſa (*b*): i quali peſi non furono mentovati negli apprezzi di Teverola.

Finalmente più corpi furono venduti come feudali, che per pubblici iſtrumenti ſi è provato eſſere burgenſatici, ed un per uno ſi noverano in un' altra *Nota* ſtampata.

Reſta, che ſi riſponda a due obbjezioni. La prima è, che Andrea nel dì 9 del meſe di Aprile dell' anno 1644 dichiarò in Ruota ed in iſcritto, che ſi contentava di comprare i corpi del feudo colla clauſola *ſi quae ſunt* (*c*). Ma primieramente ſe coteſta clauſola ſi doveſſe intendere anche de' corpi nominatamente compreſi nell' apprezzo, l' argomento, che ſe ne trae, proverebbe troppo; cioè che ſe Andrea niun de' corpi aveſſe trovato, pur ſarebbe ſtato obbligato di pagare l' intero prezzo del feudo, ed oltracciò proverebbe, ch' era Andrea un matto: ſecondamente dichiarò Andrea in un' iſtanza del dì 12 del d. meſe ed anno (*d*), che per quella clauſola non intendea di pre-

(a) *Fol.* 497. *vol.* 3.
(b) *Fol.* 2 *ad* 16. *Atti ad iſtanza del Moniſtero ec.*
(c) *Fol.* 455 *a t. d. vol.* 3.
(d) *Fol.* 456. *d. vol.*

dicarsi, ma intendea di comprare secondo l' apprezzo del Tavolario Ottajano, e la revisione del Tav. Marino, soggiungendo, *Citra pregiudizio della integrazione, ed altro contenuto nelle d. offerte, quatenus vi fossero altri beni e corpi, si quae sunt: e così dice e declara*; e fu cotesta istanza dal S.C. confermata con decreto de' 14 del d. mese, col quale si dichiarò, che nella compera fatta da Andrea non andavan compresi i corpi, che dall' apprezzo di Ottajano avea dedotti il Tav. Marino (*a*). La seconda obbjezione è, che le pretensioni degli eredi di Andrea possono esser compensate co' corpi da' loro occupati. Ma come nel termine compilato l'anno 1715 niuna pruova dal patrimonio si fece di cotesta occupazione, così dalla relazione particolare tra Franco e Terralavoro ultimamente fatta dall' Ingegniere Giuliani chiaramente costa, che l'allegata occupazione, ed ogni altra pretensione di Franco è un mero sogno.

(a) *Fol. 466 d. vol.*

Di Casa addì 6 del mese di Agosto dell' anno 1773.

G. P. C.

Giuseppe Pasquale Cirillo

CALCOLO.

IL capitale del restante prezzo di Teverola dovuto da Andrea Terralavoro compratore per il dì 24 Maggio 1647, a tenore della relazione del Mastrodatti Filippo Falvo del giorno 16 Giugno 1682. *fol. 91. ad 99. processf. Status* è in ——— 17865 34

Dal detto dì 24 Maggio 1647 per li 30 Maggio 1650, in virtù del consenso prestito da' creditori del patrimonio di Franco venditore, e decreto del S. C., non corre interesse.

Seguono i pagamenti, come trovansi descritti dal Falvo in detta sua relazione *fol. 94. a t. & seqq.*

Pagati a' 4 Giugno 1647 —	1487 29		
A' 18 Maggio 1649 ———	30		
A' 13 e 20 Novembre 1649 —	32		
	———	1549	29
Dedotti dal suddetto capitale, il medesimo resta in ducati ———		16316	5

L' interesse di detto capitale di ducati 16316. 5. deve caricarsi alla ragione del 6 per 100 per i motivi accennati nella Scrittura stampata. E dal detto dì 30 Maggio per li 11 Luglio 1650 importa ——— 111 58

Pagati in più volte per detto dì

 16316 5

Riporto		16316
dì 11 Luglio 1650	360	
Dedotto l'intereſſe, reſtano		248 42
Che ſcemati dal ſuddetto capitale, il medeſimo reſta in duc.		16067 63
Intereſſe del detto capitale dal detto dì 11 Luglio 1650 per li 13 Luglio 1651	969 38	
Pagato per detto dì 13 Luglio 1651 in più volte	5412 80	
Dedotto l'intereſſe, reſtano		4443 42
Che ſcemati dal capitale, reſta in doc.		11624 21
Intereſſe dal detto dì 13 per li 17 Luglio 1651	9 75	
Pagati a d. dì 17 Luglio 1651	5000	
Dedotto l'intereſſe, reſtano		4990 25
Che ſcemati dal capitale, reſta in		6633 96
Intereſſe dal detto dì 17 Luglio 1651 per li 9 Ottobre 1652	488 84	
Pagati per detto dì 9 Ottobre 1652 in più volte	1034 96	
Dedotto l'intereſſe, reſtano		546 12
Che ſcemati dal capitale, reſta in		6087 84
Intereſſe dal d. dì 9 Ottobre per li 11 Decembre 1652	62 93	
Pagato a detto dì 11 Decembre 1652	1779	

De-

6087 84

Riporto		6087	84
Dedotto l'intereſſe, reſtano		1716	7
Che ſcemati dal capitale, reſta in		4371	77
Intereſſe dal detto dì 11 Decembre 1652 per li 29 Gennaro 1653	34 40		
Pagati a detto dì 29 Gennaro 1653	100		
Dedotto l'intereſſe, reſtano		65	60
Che ſcemati dal capitale, reſta in		4306	17
Intereſſe dal detto dì 29 Gennaro per li 15 Novembre 1653	204 95		
Pagati in più volte per detto dì 15 Novembre 1653	390		
Dedotto l'intereſſe, reſtano		185	5
Che ſcemati dal capitale, reſta in		4121	12
Intereſſe dal detto dì 15 Novembre 1653 per li 4 Aprile 1657	837 30		
Pagati in più volte per detto dì 4 Aprile 1657	1044		
Dedotto l'intereſſe, reſtano		206	70
Che ſcemati dal capitale, reſta in		3914	42
Intereſſe dal d. dì 4 Aprile per li 9 Novembre 1657	139 85		
		3914	42

Pa-

Riporto ———		3914 42
Pagati in più volte per d. dì 9 Novembre 1657 ——	290 80	
Dedotto l'intereſſe, reſtano ———		150 95
Che ſcemati dal capitale, reſta in —		3763 47
Intereſſe dal detto dì 9 Novembre 1657 per li 9 Aprile 1658 ———	94 8	
Pagati a detto dì 9 Aprile 1658 ———	4000	
Dedotto l'intereſſe, reſtano ———		3905 92

Co i quali ducati 3905. 92 ſoddisfatto il ſuddetto capitale di duc. 3763. 47, reſtano creditori gli eredi di Andrea Terralavoro per detto dì 9 Aprile 1658 in duc. ———	142 45
Pagati di più nel dì primo Novembre 1659 ———	38 80
Pagati a' 12 Luglio 1666 ———	125
In uno reſtano a conſeguire gli eredi ſudetti in capitale duc. ———	306 25

Coll'intereſſe da i giorni de' reſpettivi ſuddetti pagamenti fin'oggi decorſo, *meliori ſemper ſalvo &c.*